

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4091

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BEMPORAD, ROMITA, SALVATORI

*Presentata il 30 ottobre 1975*

Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859,  
istitutiva della scuola media unica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel presentare la proposta di legge n. 3963 relativa alla riforma della scuola secondaria superiore si è fatta esplicita riserva di completare l'iniziativa riformatrice con altre proposte di legge, coerentemente finalizzate ad attuare un valido processo di rinnovamento della scuola italiana.

La proposta di legge che segue è appunto una di quelle annunciate a tal fine e riguarda le attese modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che ha istituito la scuola media unica.

Le note illustrative della proposta sono necessariamente brevi.

Infatti della problematica relativa ai « ritocchi » all'ordinamento della scuola media unica si è occupata — si potrebbe ben dire — l'intera comunità nazionale!

La polemica: « latino sì, latino no » non fa più storia. Ad eccezione di qualche rispettabilissimo studioso, tutti coloro che se ne sono seriamente occupati hanno risolto il problema in termini che non consentono atteggiamenti agnostici: latino, no.

E solo per non essere fraintesi, sentiamo il bisogno di precisare che l'abolizione del latino e di quelle non meglio precisate (perché imprecisabili) « conoscenze elementari di latino ad integrazione dell'italiano » previste ob-

bligatoriamente al secondo anno, è voluta non per negare valore al latino, ma per affermarlo.

Solo che lo studio del latino — da farsi seriamente ed opzionalmente nella scuola secondaria superiore — non ha senso alcuno nella scuola media unica.

Del pari devono cessare situazioni di fatto che non corrispondono a situazioni di diritto.

In tale spirito la proposta suggerisce la opportunità che lo studio delle applicazioni tecniche e dell'educazione artistica e musicale diventi obbligatorio in ciascuna delle tre classi del corso.

Resta il problema dell'utilizzazione delle ore che, secondo la vigente tabella, sono assegnate obbligatoriamente allo studio delle conoscenze del latino al secondo anno della scuola media.

A questo riguardo, sembra ragionevole tenere presenti le richieste, numerose e concordanti, che da tempo provengono dagli ambienti più qualificati: rafforzare lo studio della lingua italiana, della lingua straniera e quello della matematica.

La proposta delega il Governo a definire la materia, ma fissa dei limiti e dei criteri di massima.

Si suggerisce, ad esempio, l'opportunità di una tabella che preveda per ciascun in-

segnante un carico di diciotto ore di insegnamento effettivo.

E nell'ipotesi che tale auspicata soluzione (che risulterebbe rispettosa anche delle recenti norme sullo stato giuridico del personale docente) dovesse comportare la contrazione di posti di lavoro in situazioni marginali, si prevede esplicitamente - articolo 4 della proposta di legge - la possibilità che

il personale docente resti in soprannumero per un solo anno presso la scuola di titolarità, anche allo scopo di consentire che nel successivo movimento annuale del personale docente la sistemazione in sede, cioè almeno nello stesso comune, di detto personale soprannumerario avvenga con precedenza assoluta su ogni altro movimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è così modificato:

« Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti obbligatori in ciascuna delle tre classi del corso: religione, italiano, storia ed educazione civica, geografia, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, lingua straniera, educazione artistica, educazione musicale, applicazioni tecniche, educazione fisica ».

Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unità di insegnamento, il consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese.

### ART. 2.

Gli insegnamenti facoltativi previsti dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, numero 1859, nonché « le elementari conoscenze di latino » previste dalla stessa legge per la classe seconda ad integrazione dell'insegnamento dell'italiano, sono aboliti.

### ART. 3.

Il Governo, nell'adeguare le tabelle dell'orario settimanale delle lezioni alle esigenze poste dall'applicazione della presente legge, si atterrà ai seguenti principi e criteri:

a) rafforzare l'insegnamento della lingua italiana, della lingua straniera e della matematica;

b) tendere ad assegnare ad ogni insegnante un carico di diciotto ore di insegnamento effettivo.

**ART. 4.**

Gli insegnanti che, per effetto di eventuale contrazione di cattedre conseguente alla attuazione della presente legge, dovessero risultare in soprannumero conservano il posto presso la sede di titolarità per un anno scolastico.

Essi hanno diritto, altresì, ad essere trasferiti ad altre scuole della stessa sede con precedenza assoluta rispetto ad ogni altro aspirante nel primo movimento annuale successivo alla comunicazione di soppressione del posto.